



COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria

Via San Michele, 81 25074 Idro - tel. 036583136 fax. 0365823035 – e-mail
segreteria@comune.idro.bs.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICHE

- **Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 26/03/2004**

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

Articolo 2 - Riferimenti generali- ambito di applicazione ed esclusioni.

Articolo 3 - Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico e individuazione dei soggetti beneficiari

Articolo 4 – Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico

Articolo 5 - Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

Articolo 6 - Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico

Articolo 7 - Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

Articolo 8 - Albo comunale dei beneficiari

Articolo 9 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte della p.a. di forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 56,57,58 e 59 dello Statuto comunale ed in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 Cost.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e a ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per forme di sostegno economico o sostegni economici, i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'amministrazione;
 - per soggetti beneficiari, cittadini, associazioni, organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno.

Art. 2 Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90 e dall'art. 7 c. 1 della legge 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura patrizia intercorrenti tra amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

Art. 3 Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico e individuazione dei soggetti beneficiari

1. Per l'attribuzione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento le iniziative e le attività devono essere rispondenti ai fini generali del Comune fissati dalla Legge e dallo Statuto comunale.
2. L'amministrazione individua periodicamente gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà, qualificandoli come settori di intervento prioritario.
3. La p.a. concede in via ordinaria, in base alle disponibilità di bilancio, sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.
4. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati a ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico in rapporto:
 - al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
 - alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;

- al tipo di organizzazione, con particolare riferimento a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - all'originalità e innovatività del progetto.
5. Le iniziative e le attività presentate dalle associazioni e dagli organismi di aggregazione sociale iscritte nel registro delle associazioni, di cui al "regolamento per l'iscrizione nel registro delle associazioni che operano nel territorio comunale", hanno titolo preferenziale in ordine all'attribuzione delle forme di sostegno economiche di cui al presente regolamento.
 6. L'amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione, sostegni economici straordinari a soggetti pubblici e privati, ad associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.

Art. 4 Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico

1. L'amministrazione sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico, nonché da copia del bilancio dell'associazione e/o preventivo di spesa dell'iniziativa.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 5 Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

1. L'amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi degli art. 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri:
 - grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'amministrazione ai sensi del precedente art. 3, c. 2;
 - grado di coerenza-affinità dell'iniziativa -dell'intervento- del progetto con le attività istituzionali dell'amministrazione traduttive delle funzioni amministrative a essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;
 - numero di persone interessate dall'attività;
 - durata dell'attività.
2. Al fine di definire una valutazione ottimale, la p.a. può attribuire ai criteri dei punteggi.
3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

Art. 6 Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico

1. L'amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento di Giunta Comunale, nel quale sono individuati:
 - il soggetto destinatario;
 - l'ammontare del sostegno economico;
 - l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico.

2. Il provvedimento di cui al c. 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

Art. 7 Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

1. L'amministrazione verifica:
 - che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
 - che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.
2. L'amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art.8 Albo comunale dei beneficiari

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno precedente la Giunta Comunale rende noti, attraverso l'albo istituito ai sensi del D.P.R 07/04/2000 n°118 e da approvarsi entro il mese di febbraio, i beneficiari delle stesse.
2. L'Albo, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi.

Art. 9 Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.
2. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. Il regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.